

ASSOCIAZIONE LAPO ONLUS

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Italiana Famiglie, Enti e Professioni contro le Malattie Neurologiche e Psichiatriche dell'Età Evolutiva, denominata **LAPO ONLUS** con sede in Firenze.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione "Lapo" ONLUS si configura anche come Associazione sportiva dilettantistica e pertanto assume la denominazione ASD. Per questa finalità il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge esclusivamente le attività indicate nel successivo art. 4 e tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

Scopi

Scopo dell'Associazione è di promuovere l'intesa e la collaborazione per un comune progetto tra famiglie, enti e professioni nella lotta contro le patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva e loro esiti al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità motorie, psichiche e sensoriali.

In particolare l'Associazione promuove:

- le attività per lo sviluppo di una cultura comune di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nei confronti degli organi amministrativi e legislativi, incluse:
 - a. le attività per la formazione e riabilitazione nelle malattie gravi e potenzialmente mortali (Sezione "Il pupazzo di garza")
 - b. la riabilitazione equestre e gli sport equestri per disabili (Sezione L.R.E.),
 - c. le attività motorie e sportive a scopo riabilitativo
 - d. le varie forme di Arte Terapia, la musicoterapia, la PET Therapy
- iniziative sanitarie e sociali per la prevenzione, cura e riabilitazione, in particolare nei settori sopracitati (punti a, b, c, d);
- lo studio e la ricerca, in particolare nei settori sopracitati (punti a, b, c, d);
- attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, in particolare nei settori sopracitati (punti a, b, c, d);
- la formazione e l'informazione, in particolare nei settori sopracitati (punti a, b, c, d);
- tutte le altre attività ritenute utili per il raggiungimento del fine associativo.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere ispirata all'esigenza di ridurre l'emarginazione e di favorire una sempre maggiore integrazione culturale e sociale.

Per quanto attiene l'attività svolta in qualità di Associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme, allo Statuto e alle direttive della Federazione Italiana o dell'Ente di promozione sportiva e dei suoi organi cui si affilia.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 5

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri che condividono le finalità e i principi dell'Associazione. L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione per i Soci ordinari e sostenitori dovrà essere presentata per l'accettazione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Sono componenti dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- a) i Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione; hanno diritto di voto; sono eleggibili alle cariche sociali;
- b) i Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni che in modo adeguato contribuiscano alle finalità dell'Associazione, nonché le persone fisiche che facciano parte di famiglie, enti, o professioni interessate; pagano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- c) i Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private ed i Soci ordinari che contribuiscono finanziariamente in modo rilevante al funzionamento dell'Associazione.

Il numero dei Soci ordinari e sostenitori è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali possono essere svolte a titolo di volontariato e gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

Doveri dei Soci

I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento delle quote sociali e d'iscrizione per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il versamento delle quote associative. Tali soci hanno diritto di voto. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, con le formalità di quella ordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure che ne venga fatta richiesta, corredata dall'ordine del giorno, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, o altro mezzo idoneo, nonché per affissione nella Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione dovrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Validità e delibere dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è valida con la partecipazione di qualsiasi numero di soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere non più di tre deleghe.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi per alzata di mano.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivo e preventivo e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) fissare la quota associativa dovuta dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori.
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare, in caso di trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e deliberare altresì sui criteri per la devoluzione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione.

Art. 10

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11, eletti dall'Assemblea fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno su convocazione dello stesso Presidente, mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce straordinariamente anche su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata al Presidente a firma di almeno due membri del Consiglio di Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

I membri del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare sono sostituiti da altri Soci scelti fra i Soci fondatori o fra i Soci ordinari e sostenitori indicati per cooptazione all'unanimità dai membri restanti, o, diversamente, sono eletti da un'Assemblea ordinaria appositamente convocata, o, al più tardi, dall'Assemblea ordinaria dell'anno successivo alla cessazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del quinquennio dell'intero Consiglio.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; le votazioni sono palesi tranne che per le cariche nel Consiglio Direttivo e per le questioni personali, nei quali casi sono segrete.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- redigere il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare i provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
- provvedere all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare il regolamento dell'Associazione;
- deliberare la costituzione, ed il loro eventuale scioglimento, di nuove Sezioni fissando le norme del loro funzionamento.

Art. 11

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni;
- esercita tutte le altre attribuzioni (ordinaria amministrazione) che gli sono deferite a norma di legge e che comunque interessino l'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, nominati ogni quinquennio dall'Assemblea: un professionista, che può essere estraneo all'Associazione, qualificato per la sua funzione e iscritto all'Albo dei Revisori Legali, che può essere retribuito; altri 2 membri (verranno) scelti fra i Soci. Il Professionista ricoprirà la carica di Presidente del Collegio. I membri del Collegio che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare sono sostituiti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto associativo;
- accertare la regolarità delle scritture contabili e la loro rispondenza ai fatti della gestione;
- esaminare la corrispondenza del rendiconto dell'anno decorso e del conto preventivo di quello in corso alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione del Presidente del Consiglio, come per i membri del Consiglio stesso.

Art. 13

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra docenti universitari e cultori delle discipline interessate allo scopo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede dell'Associazione ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, elargizioni, sovvenzioni;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da iniziative promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Art. 15

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 16

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, e nelle varie Sezioni, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 17

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad Enti o Associazioni ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 18

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 19

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.